



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



# Pagamenti diretti, OCM Ortofrutta, Vino, Olio e Sviluppo rurale: implicazioni ambientali

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



---

# **Pagamenti diretti, OCM Ortofrutta, Vino, Olio e Sviluppo rurale: implicazioni ambientali**

17 dicembre 2010

---

**Publicazione realizzata con il contributo del FEASR (Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) - nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013 - e consultabile sul sito internet [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)**

**Responsabile del progetto:** Camillo Zaccarini Bonelli

**Autori:** Vincenzo Falconi, Franca Ciccarelli

---

# Indice

<b>1.CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
<b>2.LA CONDIZIONALITÀ: AMBITI DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>6</b>
2.1.    I PAGAMENTI DIRETTI.....	6
2.2.    LE OCM DI SETTORE .....	8
2.3.    CONDIZIONALITÀ E SVILUPPO RURALE.....	11
<b>3.IL FINANZIAMENTO DI MISURE “AMBIENTALI” .....</b>	<b>13</b>
3.1.    I PROGRAMMI OPERATIVI NELL’OCM ORTOFRUTTA .....	13
3.2.    L’ASSE 2 DELLO SVILUPPO RURALE.....	15
<b>4.CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ CON FINALITÀ AMBIENTALI .....</b>	<b>16</b>
<b>5.CONCLUSIONI.....</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATO 2 - CODIFICA MISURE NELLO SVILUPPO RURALE .....</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO 3 - AZIONI ED OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO .....</b>	<b>35</b>

---

# 1. Considerazioni generali

In tutte le politiche di sostegno del settore primario, sia del primo che del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), si trovano disposizioni relative rispetto dell'ambiente. A volte si tratta di condizioni da rispettare per accedere a determinati aiuti, altre volte, invece, di misure finanziate in quanto tali, per la loro intrinseca valenza di tipo "ambientale". E' evidente che tra condizioni e misure esistono, come vedremo, ambiti importanti di sovrapposizione.

Le norme con implicazioni ambientali, il cui rispetto è requisito di accesso a determinati aiuti, sono essenzialmente le norme della condizionalità. Rispettare gli impegni che prevedono è necessario per poter accedere:

- ai pagamenti diretti del primo pilastro,
- ad alcune specifiche misure delle OCM settoriali,
- ad alcune specifiche misure dell'Asse 2 dello sviluppo rurale, quello denominato appunto "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale".

Sussistono poi, finanziate nel primo come nel secondo pilastro, misure con uno specifico contenuto ambientale, sia nell'ambito delle OCM settoriali, sia nell'ambito dello sviluppo rurale, in quest'ultimo caso con l'articolata struttura delle misure/azioni dell'Asse 2.

Tralasciando gli aspetti legati alla zootecnia, questo lavoro ha l'obiettivo di approfondire come la tematica ambientale viene declinata ed applicata per alcune produzioni mediterranee, in particolare per i comparti di ortofrutta, vino ed olio, partendo dai regimi di aiuto che hanno un'applicazione trasversale (pagamenti diretti e sviluppo rurale), per evidenziarne le implicazioni settoriali, ed approfondendo inoltre le peculiarità e i differenti approcci delle OCM settoriali volti ad ottenere un maggiore rispetto dell'ambiente. La coerenza tra le attività intraprese e le eventuali criticità connesse alla realizzazione di una politica ambientale globale che sia elemento trasversale presente nei vari strumenti di indirizzo del settore primario, rappresentano elementi di stimolo finalizzati all'ottenimento di una comune matrice ambientale nei vari modelli di sostegno presenti e futuri.

## 2. La condizionalità: ambiti di applicazione

### 2.1. I pagamenti diretti

Nell'ambito dei **pagamenti diretti** il rispetto dell'ambiente rappresenta un prerequisito necessario per il pagamento stesso dell'aiuto. Il rispetto delle norme relative alla condizionalità costituisce infatti il presupposto per potere ricevere integralmente il sostegno finanziario della PAC, pena l'applicazione di riduzione degli importi fino all'esclusione dai pagamenti degli aiuti. Ogni agricoltore che beneficia dei pagamenti diretti, ovvero per i regimi di sostegno di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/09, è tenuto infatti a rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Gli impegni della condizionalità devono essere osservati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

I criteri di gestione obbligatori sono relativi alla protezione dell'ambiente, alla sanità pubblica e salute degli animali e delle piante ed al benessere degli animali, mentre le buone condizioni agronomiche ed ambientali hanno l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione, mantenere il livello di sostanza organica e la struttura del suolo, evitare il deterioramento degli habitat e proteggere dall'inquinamento e gestire le risorse idriche (tabella 1).

**Tab. 1 - Obiettivi della condizionalità**

<b>Criteri di gestione obbligatori (CGO)</b>	<b>Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)</b>
<i>Ambiente</i>	<i>Proteggere il suolo dall'erosione</i>
<i>Sanità pubblica e salute degli animali</i>	<i>Mantenimento del livello di sostanza organica del suolo</i>
<i>Identificazione e registrazione degli animali</i>	<i>Mantenere la struttura del suolo</i>
<i>Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante</i>	<i>Evitare il deterioramento degli habitat</i>
<i>Notifica delle malattie</i>	<i>Protezione e gestione delle risorse idriche</i>
<i>Benessere degli animali</i>	<i>Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche</i>

L'insieme delle norme da rispettare elencate negli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/09 rappresenta il livello minimo di rispetto ambientale per la liquidazione dei titoli e degli altri aiuti rientranti nel regime del pagamento unico, ovvero la cosiddetta "baseline ambientale". Il mancato rispetto della condizionalità dà luogo a riduzioni nei pagamenti diretti sulla base della portata, della gravità e della durata, come definito a livello nazionale con il Dm 22/12/2009 n. 30125, che contiene disposizioni applicative in materia di condizionalità (ogni regione, comunque, recepisce le disposizioni nazionali, declinandole, se del caso).

Si evidenzia pertanto un sistema sanzionatorio flessibile e modulato sulla base della quantificazione del livello di violazione e sulla soggettività dell'operatore, legata alla negligenza, alla reiterazione e/o alla intenzionalità della stessa. Tale quadro di riferimento, costituito da norme orizzontali applicabili a tutte le aziende indipendentemente dal loro indirizzo produttivo, interessa anche i produttori coinvolti nelle OCM settoriali nella misura in cui sono interessati al pagamento dei titoli fissati sulle loro superfici.

Nell'ambito di tale quadro di norme, aventi solitamente carattere generale, si evidenziano comunque alcune disposizioni relative a specifici settori produttivi. In particolare quelli dell'olio d'oliva e del vino sono direttamente interessati dalle norme relative al mantenimento in buone condizioni vegetative degli oliveti e dei vigneti (esecuzione periodica di potatura, eliminazione della vegetazione infestante che danneggia le piante e, per gli olivi in particolare, spollonatura) e dalle norme relative al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (compresa la non eliminazione di muretti a secco, alberi isolati, in gruppo o in filari, ecc.).

---

E' previsto anche il rispetto della norma relativa al divieto di estirpazione delle piante di olivo , con deroga tuttavia nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base precise disposizioni.

A livello applicativo, rispetto agli obblighi di condizionalità legati ai pagamenti diretti, si riscontrano per i settori analizzati situazioni differenziate.

Per l'**olio** il passaggio dal sistema di aiuto alla trasformazione a quello di intervento mediante i programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori (OP) ha comportato la trasformazione di una gran parte del budget del settore (90%) in aiuti disaccoppiati legati all'unità di superficie.

Per l'**ortofrutta** sono stati interessati all'applicazione dei titoli, e quindi rientrano nel regime del pagamento unico i produttori che hanno beneficiato di aiuti alla trasformazione di pomodoro, pesche, pere ed agrumi. Infatti con la riforma del 2007 (Reg. (CE) n. 1182/07) tale sostegno accoppiato, ovvero legato alle quantità di prodotto avviato alla trasformazione, è stato trasformato in titoli la cui entità è stata definita sulla base degli aiuti percepiti e degli ettari coltivati in un periodo di riferimento temporale.

Per il **vino** la nuova OCM di settore (Reg. (CE) n. 479/08, poi confluito nell'OCM unica, ovvero nel Reg. (CE) n. 1234/07), riconosce agli Stati membri produttori la possibilità di trasferire in tutto o in parte al regime di pagamento unico (RPU) la dotazione finanziaria assegnata al loro programma di sostegno e quindi, a fronte di questo trasferimento, di concedere ai viticoltori diritti all'aiuto disaccoppiato. L'Italia in particolare, almeno fino al terzo anno di applicazione della nuova disciplina (il 2011) non ha usufruito di questa possibilità, scegliendo di finanziare altre misure di sostegno nell'ambito del proprio programma<sup>1</sup>.

Ciò non toglie che, con la riforma del 2008, il settore del vino è comunque entrato a pieno titolo nel RPU dato che anche i terreni coltivati a vite sono diventati ammissibili per l'abbinamento dei titoli. In altri termini, i produttori possono attivare sugli stessi i diritti al pagamento unico che già hanno o possono acquisire, dovendo in tal caso rispettare le norme dettate dalla condizionalità.

## 2.2. Le OCM di settore

Nel caso dei tre comparti analizzati – olio, vino e ortofrutta – il rispetto delle norme di condizionalità diventa anche condizione per l'accesso agli aiuti relativi ad alcune misure previste nelle corrispondenti OCM settoriali.

Ciò si verifica in particolare nell'OCM vino, per le misure che determinano pagamenti sulle superfici vitate, ovvero per il regime di estirpazioni con premio, applicato a livello comunitario, nonché per la vendemmia verde e la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, attivate nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno al settore.

---

<sup>1</sup> La nuova OCM vino prevede anche un altro caso in cui, stavolta necessariamente, gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto disaccoppiati nel settore, ed è quando l'agricoltore sceglie di aderire al regime di estirpazione con premio dei vigneti. Ma in questo caso i fondi corrispondenti vengono attinti dal budget del vino (OCM) per passare ai pagamenti diretti, finiscono ad operatori che di fatto escono, almeno per le superfici corrispondenti, dal settore.

---

### 2.2.1. ***L'ortofrutta e la "Disciplina ambientale"***

La disciplina ambientale del settore ortofrutticolo è stata redatta ai sensi dell'art. 103 septies del Reg. (CE) n. 1234/07 per definire un capitolato d'oneri delle attività con un effetto positivo sull'ambiente. Infatti, i programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori devono comprendere almeno due azioni ambientali o almeno il 10% della spesa prevista per i programmi operativi deve riguardare azioni ambientali.

In tale quadro sono stati definiti i 19 interventi ambientali elencati di seguito.

- Produzione integrata,
- Produzione biologica,
- Verifica e taratura delle irroratrici,
- Gestione ecologica dei rifiuti,
- Utilizzo di macchine di precisione,
- Utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale,
- Utilizzo di piante microinnestate,
- Gestione del suolo,
- Tutela della qualità delle acque e risparmio idrico,
- Riduzione delle emissioni,
- Trattamenti di depurazione degli effluenti,
- Trasporto combinato,
- Interventi per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa acqua,
- Introduzione ai sistemi di cogenerazione,
- Gestione ecologica degli imballaggi,
- Gestione ecologica dei rifiuti derivanti dal petrolio,
- Valorizzazione dei residui di natura organica,
- Realizzazione ed ammodernamento di impianti di distribuzione collettiva dei fitofarmaci,
- Impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci.

Questi interventi sono relativi sia agli investimenti che alle misure a superficie e comprendono anche le cosiddette misure agro ambientali come la produzione integrata e la produzione biologica.

Le azioni ambientali effettuate all'interno dei programmi operativi rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro ambientali di cui all'art. 39, paragrafo 3, primo comma del Reg. (CE) n. 1698/05, ovvero riguardano solo quegli impegni che vanno al di là delle norme di condizionalità specificate dagli articoli 4 e 5 e dagli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/09. Pertanto nella OCM si finanziano delle attività ambientali che vanno oltre i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche.

Ma non bisogna confondere tale regola con l'applicazione della condizionalità.

Infatti il rispetto della condizionalità è la condizione che ogni agricoltore deve rispettare per poter beneficiare dei pagamenti diretti (art. 2 del Reg. (CE) n. 73/09), ovvero quei pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/09.

Lo schema di sostegno dell'OCM ortofrutta realizzato con i programmi operativi mediante il fondo di esercizio non rientra tra i pagamenti diretti.



---

La precisazione della differenza esistente tra il rispetto della condizionalità ed il controllo dell'applicazione della stessa appare del resto anche ovvia in quanto nell'OCM i pagamenti della disciplina ambientale non hanno come presupposto la verifica del rispetto della norma orizzontale (condizionalità) non essendoci alcun pagamento diretto da erogare ma vanno a compensare degli interventi definiti dallo Stato Membro ed approvati dalla Commissione Europea, che vanno oltre la baseline.

Infatti un agricoltore che possiede dei titoli di pagamento e che fa anche parte dell'OCM può ricevere il pagamento dei titoli, rispettando la condizionalità e anche beneficiare della contribuzione per la realizzazione degli interventi a finalità ambientale con il programma operativo.

### **2.2.2. *Il settore vitivinicolo e gli aiuti sulle superfici***

Con la riforma dell'OCM vino le modalità di erogazione dei finanziamenti al settore hanno subito un cambiamento radicale. Se si eccettua l'estirpazione con premio dei vigneti, l'unica applicata a livello della Ue, tutte le altre misure che prevedono l'erogazione di un aiuto vengono finanziate nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno: il loro finanziamento è dunque demandato alla scelta dello Stato membro.

Il programma nazionale del settore, nuovo quadro programmatico all'interno del quale sono definite le modalità di sostegno, prevede la possibilità di attivare una o più misure nell'ambito di un menù composto da 11 misure:

- a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico (RPU);
- b) promozione nei paesi terzi;
- c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- d) vendemmia verde;
- e) fondi di mutualizzazione;
- f) assicurazione del raccolto;
- g) investimenti;
- h) distillazione dei sottoprodotti;
- i) distillazione di alcole per usi commestibili;
- j) distillazione di crisi;
- k) uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento.

Di queste undici, resteranno nel lungo periodo solo tre misure di gestione delle crisi e del rischio (vendemmia verde, assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione), la distillazione dei sottoprodotti, il trasferimento di fondi al sostegno disaccoppiato e, infine, tre misure chiaramente orientate a rafforzare la competitività del comparto, ovvero promozione, investimenti e ristrutturazione e riconversione dei vigneti<sup>2</sup>.

L'Italia nel suo programma nazionale di sostegno aggiornato all'anno finanziario 2011 risultava aver previsto nove delle undici misure, con l'esclusione soltanto del trasferimento al RPU e del finanziamento dei fondi di mutualizzazione.

Lo schema di sostegno definito per il settore, pur nell'ambito della sua forte articolazione tra le

---

<sup>2</sup>Distillazione di crisi, distillazione di alcole per usi commestibili e aiuti all'uso di mosto concentrato per l'arricchimento scompariranno dopo il 2012.

---

misure e nella diversificazione della applicazione anche territoriale, evidenzia il rispetto della condizionalità come elemento orizzontale da rispettare al fine di ottenere il pagamento per misure che riguardano la superficie e che sono rappresentate, nella fattispecie, dalla vendemmia verde e dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in quanto misure previste nel programma nazionale di sostegno, e dall'estirpazione con premio, in quanto misura applicata a livello comunitario. In tutti e tre i casi, tuttavia, il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali è previsto per un periodo limitato di tempo, che non va mai oltre i tre anni successivi alla riscossione del pagamento.

In particolare, gli agricoltori devono rispettare, nella loro azienda i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui agli articoli da 3 a 7 del Reg. (CE) n. 1782/03:

- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione ,
- nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
- nel primo anno dalla riscossione del pagamento per la vendemmia verde,

(Ovviamente, come anticipato nel paragrafo 2.1, la misura identificata con il trasferimento di risorse al regime di pagamento unico richiede in sé richiede delle norme di condizionalità).

Nell'ambito di questo paragrafo, non è stata citata l'OCM dell'olio di oliva, in quanto all'interno di questo settore il rispetto della condizionalità è la conseguenza del fatto che tutti i produttori che fanno parte dell'OCM hanno dei titoli assegnati sulla base di quanto percepito con il precedente sistema di aiuto alla trasformazione. Pertanto il rispetto della condizionalità non è dovuto a specifiche prescrizioni legate all'applicazione dei programmi di attività delle Organizzazioni oleicole dei produttori (articolati in base alle misure: Monitoraggio e gestione amministrativa; Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; Miglioramento della qualità della produzione; Tracciabilità, certificazioni e tutela della qualità; Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori), bensì al legame che ogni singolo produttore ha con il regime di pagamento unico.

### **2.3. Condizionalità e Sviluppo rurale**

Il legame tra la condizionalità che, per sua natura rappresenta un corpus di norme a carattere orizzontale, e lo sviluppo rurale è relativo ad un limitato gruppo di misure inserite all'interno dell'asse 2: "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale". In particolare, il rispetto della condizionalità è obbligatorio per i beneficiari che ricevono le indennità relative alle misure di cui alla tabella 2.

**Tab. 2 - Operazioni per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>
211	Indennità per zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane;
213	Indennità natura 2000
214	Pagamenti agro ambientali
221	Imboschimento dei terreni agricoli
224	Indennità forestale natura 2000
225	Pagamenti silvo ambientali

Le altre misure del PSR (Allegato 2), in particolare quelle relative alla competitività (asse 1), alla qualità della vita nelle zone rurali ed alla diversificazione dell'economia rurale (asse 3) nonché quelle interessate all'approccio Leader (asse 4), non sono soggette all'obbligatorietà delle norme sulla condizionalità. Ovvero il rispetto della condizionalità è relativo al singolo agricoltore in quanto beneficiario di aiuti diretti (I pilastro) e non in quanto beneficiario delle altre misure ed azioni del PSR.

Dall'analisi delle misure per le quali è obbligatoria l'applicazione della condizionalità emerge l'obbligo per il rispetto delle seguenti norme o prescrizioni relative alla protezione dell'ambiente:

- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari;
- rispetto delle norme vigenti nelle zone vulnerabili ai nitrati;
- rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari;
- magazzino dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza;
- verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione;
- disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

---

## 3. Il finanziamento di misure “ambientali”

### 3.1. I programmi operativi nell’OCM ortofrutta

L’OCM ortofrutta si caratterizza per la presenza di uno schema di aiuto basato su un programma operativo quinquennale gestito per singole annualità di spesa con cui vengono finanziate sia misure di investimento che misure a superficie.

Le azioni ambientali (art. 103 quarter, punto 3 del Reg. (CE) 1234/07) rappresentano solo una delle finalità perseguite delle Organizzazioni dei produttori che riguardano tra l’altro (art. 122 del Reg. (CE) 1234/07) *la commercializzazione della produzione e le attività ad essa correlate come la pianificazione in termini di qualità e quantità, la concentrazione del prodotto e l’ottimizzazione dei costi di produzione.*

In ogni caso, all’interno di tale sistema la realizzazione delle azioni ambientali e dei metodi di produzione rispettosi dell’ambiente è uno degli obiettivi da perseguire con i programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori.

I programmi operativi devono infatti contenere due o più azioni ambientali oppure, almeno il 10% della spesa totale del programma operativo deve riguardare azioni ambientali.

L’applicazione da parte dei produttori soci dell’OP delle regole di produzione, commercializzazione e di tutela ambientale adottate dall’OP rappresentano uno degli obblighi statuari a cui tutti gli associati devono sottostare.

Nella fase di riconoscimento delle OP da parte delle autorità regionali viene infatti verificato che l’OP abbia inserito nel proprio statuto l’impegno ad adottare pratiche colturali, tecniche di produzione, e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente ed in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per tutelare la biodiversità.

L’organizzazione pertanto deve effettivamente consentire ai soci di poter usufruire dell’assistenza tecnica necessaria ad applicare le pratiche colturali rispettose dell’ambiente.

Tali pratiche, che hanno un effetto positivo sull’ambiente e per le quali è riconosciuto un sostegno specifico, sono raggruppate in una o più azioni del programma operativo sulla base dell’articolazione in azioni ed interventi definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

Tra le azioni che hanno un effetto positivo sull’ambiente sono compresi anche gli investimenti, se contribuiscono al conseguimento di un fine ambientale in termini di protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, e/o il recupero di materiale riutilizzabile e riciclabile e la riduzione dell’utilizzo di materie prime derivanti da fonti non rinnovabili. In tale categoria rientrano anche tutti quegli investimenti che consentono un risparmio delle risorse naturali non rinnovabili, anche energetiche, e favoriscono una riduzione nella produzione di CO2 e gas serra e/o una riduzione degli input chimici introdotti nell’ambiente. L’elenco delle azioni ambientali che le OP possono effettuare con il programma operativo ed il relativo sostegno sono state definite nella “Disciplina ambientale nazionale” notificata alla Commissione europea. Nell’OCM ortofrutta siamo pertanto in presenza di un set di azioni ed interventi che hanno un effetto positivo in termini di maggiore rispetto ambientale, e comprendono, qualora rispettino le regole di demarcazione, anche le cosiddette azioni “agroambientali”, come la produzione a

lotta integrata e la produzione biologica, tradizionalmente finanziate nell'ambito dello Sviluppo Rurale. Per tali specifici interventi agroambientali gli impegni assunti ed il livello di sostegno è identico a quello indicato nei piani di sviluppo rurale.

Per gli altri "interventi ambientali" con un documento tecnico nazionale sono stati quantificati i costi aggiuntivi ed i mancati guadagni necessari anche alla definizione delle compensazioni.

Tale definizione è stata basata sull'analisi di elementi verificabili, su valori assodati che hanno portato alla definizione di importi massimi o forfetari sulla base della seguente relazione:

(costi per tecniche innovative – costi tradizionali) – (risparmi + maggiori guadagni)

La definizione di tale livello di sostegno rappresenta un punto di incontro con quanto è stato effettuato dalle autorità di gestione dei PSR nello Sviluppo Rurale, anche se in questo caso è relativo alle sole misure agro ambientali.

La tabella 3 riepiloga l'articolazione degli interventi con finalità ambientali nell'OCM ortofrutta.

**Tab.3 Gli interventi ambientali nell'OCM ortofrutta**

<b>Area</b>	<b>Beneficiari prevalenti</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Interventi</b>
Agro-ambientale	OP aziende agricole	Riduzione dell'impatto ambientale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produzione integrata</li> <li>2. Produzione biologica</li> <li>3. Taratura irroratrici</li> <li>4. Gestione ecologica dei rifiuti</li> <li>5. Utilizzo macchine agricole di precisione</li> <li>6. Utilizzo mezzi tecnici e attrezzature a ridotto impatto ambientale</li> <li>7. Utilizzo di piante microinnestate</li> </ol>
		Miglioramento e mantenimento della qualità del suolo e dell'atmosfera	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Gestione suolo               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi suolo</li> <li>b. Piani di concimazione</li> <li>c. Sovescio con impiego di piante biocidi</li> </ol> </li> </ol>
		Salvaguardia delle risorse idriche	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Tutela della qualità delle acque e risparmio idrico               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Introduzione di impianti più efficienti ed efficaci</li> <li>b. Sistemi di gestione integrata dell'irrigazione</li> </ol> </li> </ol>

<b>Area</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Obiettivi i</b>	<b>Interventi</b>
extra-azienda agricola	Organizzazioni di Produttori	Salvaguardia del suolo e dell'atmosfera	10. Riduzione delle emissioni gassose, 11. Trattamenti di depurazione effluenti, 12. Trasporto combinato.
		Tutela e salvaguardia delle risorse idriche	13. Interventi diversi di ottimizzazione della risorsa acqua
		Efficienza nell'utilizzo delle fonti energetiche	14. Introduzione di sistemi di co-generazione
		Gestione ecologica dei rifiuti	15. Gestione ecologica degli imballaggi. 16. Gestione ecologica dei rifiuti di derivati dal petrolio (resine e plastiche), 17. Valorizzazione dei residui di natura organica. 18. Realizzazione e ammodernamento di impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci 19. Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci

Gli interventi sono raggruppati in due specifiche azioni: la prima interessa le attività dell'azienda agricola relativamente alla produzione, mentre la seconda è relativa ad attività extra azienda agricola.

Tali interventi rappresentano l'articolazione della "Disciplina ambientale" dell'OCM e riguardano sia attività il cui maggior costo per il rispetto ambientale è determinato "a superficie" che attività di "investimento", purché sia dimostrato un effetto positivo sull'ambiente rispetto ad una attrezzatura o ad una pratica tradizionale.

### 3.2. L'Asse 2 dello Sviluppo rurale

Nell'ambito delle politiche dello sviluppo rurale le attività maggiormente interessate al rispetto ambientale sono raggruppate nell'Asse 2 del PSR "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" come evidenziate nella tabella 4.

**Tab. 4 Le misure dell'Asse 2 dello Sviluppo Rurale**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>
211	Indennità per zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane
213	Indennità natura 2000
214	Pagamenti agro ambientali
221	Imboschimento dei terreni agricoli
224	Indennità forestale natura 2000
225	Pagamenti silvo ambientali

---

Prima della modifiche dei programmi dovuti all'Health Check non erano previste particolari indicazioni legate a priorità ambientali da rispettare, ad esempio, per le misure ad investimenti oggetto di finanziamenti. In altre parole, potevano essere accolti a beneficiare delle contribuzioni anche investimenti che per loro natura o caratteristiche potessero avere una dubbia valenza sull'ambiente.

Ma, con l'introduzione delle priorità relative ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, e biodiversità, c'è la possibilità di prevedere nei bandi di misura specifiche premialità per attività volte al conseguimento di tali obiettivi.

Relativamente alle misure a superfici indicate in tabella il compenso per il rispetto di tali norme è stato definito sulla base dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione. Infatti, a fronte di una riduzione del reddito o ad una diversa impostazione delle attività di produzione viene corrisposto il relativo indennizzo.

Il metodo di calcolo della compensazione tiene conto degli aiuti concessi a norma del Reg. (CE) n. 73/09, ovvero del rispetto dei requisiti obbligatori di cui alla condizionalità che, essendo la baseline non deve essere oggetto di contribuzione aggiuntiva. In altre parole le compensazioni ad ettaro erogate con tali misure vanno a compensare solo quelli impegni aggiuntivi rispetto alle norme della condizionalità.

## **4. Considerazioni in merito alle attività con finalità ambientali**

Pur se con differenti modalità, la matrice ambientale è presente in tutte le politiche di sostegno analizzate.

Nei pagamenti diretti la definizione delle regole di condizionalità ed il loro rispetto da parte dei titolari dei diritti all'aiuto rappresenta un requisito indispensabile per l'ottenimento delle sovvenzioni. Infatti, come è noto, a seguito del disaccoppiamento si può accedere agli aiuti anche non svolgendo attività di produzione purché sia garantita una minima gestione ambientale delle superfici a cui sono legati i titoli.

Nello sviluppo rurale e nell'OCM ortofrutta si evidenzia una matrice ambientale in cui l'adesione o meno a tali misure (asse 2 dei PSR) è una libera scelta dell'operatore agricolo. Nel primo caso sono gli agricoltori che con un impegno diretto e pluriennale partecipano al bando della misura interessata articolata e definita nel Piano di Sviluppo Rurale. Nel secondo caso è una struttura organizzata, l'Organizzazione dei produttori, che, pur perseguendo finalità di natura commerciale, definisce in accordo con i propri soci produttori le linee di sviluppo delle pratiche produttive e della gestione aziendale nel suo complesso a minore impatto ambientale.

Nell'OCM olio non sono direttamente indicate norme di rispetto ambientale, ma il possesso dei titoli da parte dei singoli produttori determina in modo implicito il rispetto della condizionalità. Mentre per l'OCM vino alcune specifiche misure come estirpazione, vendemmia verde, ristrutturazione e riconversione, prevedono il rispetto della condizionalità, che viene esteso a tutte le superfici aziendali per gli agricoltori che rientrano nei benefici dei pagamenti diretti.

Nell'OCM ortofrutta il rispetto ambientale supera per così dire, la "fase produttiva" legata alle misure a superficie ed agli input ivi utilizzati ed include anche le attività di investimento in macchinari ed attrezzature.

Per tale politica le misure agroambientali tipiche dei PSR, come la produzione a lotta integrata e la produzione biologica, vengono a rappresentare un sottoinsieme nell'ambito degli interventi ambientali dell'OCM.

In termini di livello di protezione ambientale sono interessate oltre che all'acqua ed al suolo anche l'aria, essendo sovvenzionati gli interventi che riducono l'emissione di inquinanti, la gestione dei rifiuti e degli imballaggi nell'ottica di una remunerazione per la loro gestione ecologica. Sono inoltre incentivati tutti quegli interventi sia a livello di azienda agricola che di strutture aggregate (ad esempio cooperative) che dimostrino di avere un ritorno positivo in termini di risparmio energetico ed uso razionale di fonti non rinnovabili. Per alcuni aspetti la Disciplina ambientale ortofrutticola ha anticipato, come vedremo, alcune delle priorità introdotte recentemente nello Sviluppo Rurale con il Reg. (CE) n. 74/09.

La tabella 5 ha l'obiettivo di sintetizzare in un quadro sinottico le attività a finalità ambientale dei settori analizzati.

**Tab. 5 Quadro delle attività ambientali**

	<b>Pagamenti diretti</b>	<b>Ocm Ortofrutta</b>	<b>Ocm Olio</b>	<b>Ocm vino</b>	<b>Sviluppo Rurale</b>
<i>Norma da rispettare</i>	CGO, BCAA	Disciplina ambientale	Programma di attività	Programma nazionale	Pagamenti agro ambientali (Mis. 214)
<i>Definizione della norma</i>	Regolamento europeo e decisioni nazionali	Nazionale	Nazionale	Nazionale/Comunitaria	Regolamento europeo
<i>Tipologia di intervento ambientale</i>	Superficie	Superficie ed investimento	-----	Superficie	Superficie
<i>Destinatario</i>	Agricoltore	Organizzazione dei produttori e agricoltori	-----	Agricoltore	Agricoltore
<i>Livello di rispetto ambientale</i>	Baseline	Oltre la baseline	-----	Baseline	Oltre la baseline
<i>Riconoscimento economico dell'impegno ambientale</i>	No	Sì	-----	No	Sì
<i>Determinazione della remunerazione</i>	Il rispetto della condizionalità è la condizione per il pagamento dei titoli	Interventi a superficie: maggior costi o minore guadagno; Investimenti: contributo sul costo se rispetta alcuni parametri ambientali	-----	-----	Maggior costo, minor guadagno
<i>Livello di protezione</i>	acqua, suolo	Aria, acqua, suolo, rifiuti, risparmio energetico	-----	Acqua, suolo	Acqua, suolo
<i>Ass. tecnica</i>	Esterna al beneficiario e non remunerata	Interna al beneficiario, remunerata con lo strumento di sostegno	-----	-----	Interna, remunerata all'interno del livello di compensazione



Le priorità ambientali, come già anticipato sono sostanzialmente in linea con le nuove sfide europee introdotte nello Sviluppo Rurale con i Regg. (CE) n. 72, 73 e 74 del 2009.

Il confronto tra le nuove sfide introdotte nello Sviluppo Rurale con l'Health Check e, gli interventi ambientali oggi presenti nell'OCM ortofrutta evidenzia, escludendo gli aspetti non pertinenti con la politica ortofrutticola, una sostanziale coerenza tra gli obiettivi perseguiti e le modalità applicative necessarie al loro raggiungimento.

Pur partendo da due approcci opposti ovvero, una definizione dal basso per l'ortofrutta, definita in ambito nazionale con il concorso delle rappresentanze delle Organizzazioni dei produttori e una definizione di priorità presenti nei Regolamenti europei nel caso dello Sviluppo Rurale, è evidente l'univocità dell'indirizzo ambientale che appare essere anche abbastanza organica se consideriamo che queste politiche di intervento hanno finalità molto diverse.

La tabella 6 mette a confronto le nuove priorità dello Sviluppo rurale con gli interventi ambientali presenti nell'OCM ortofrutta.

**Tab. 6 Priorità introdotte con l'Health Check delle Pac**

*Priorità cambiamenti climatici*

Tipi di operazioni – Reg. (CE) n. 1698/05	Intervento – OCM ortofrutta
Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Produzione integrata; Utilizzo di macchine di precisione; Verifica e taratura irroratrici; Utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale; impianti di distribuzione collettiva dei fitofarmaci; impianti di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci; Gestione ecologica dei rifiuti; gestione del suolo;
Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es.,utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	Sistemi di cogenerazione;
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima(p.es., installazione di reti antigrandine)	-----
Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Produzione integrata; produzione biologica; Mezzi tecnici a basso impatto ambientale; Gestione del suolo;
Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	(non pertinente)
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	(non pertinente)
Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali	(non pertinente)
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)	(non pertinente)

*Priorità adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti*

Tipi di operazioni – Reg. (CE) n. 1698/05	Intervento – OCM ortofrutta
Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	Assistenza tecnica ambientale;
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima	(non pertinente)
Conversione a tipi di foreste più resistenti	(non pertinente)

*Priorità energie rinnovabili*

Tipi di operazioni – Reg. (CE) n.1698/05	Intervento – OCM ortofrutta
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Gestione ecologica dei rifiuti; Riduzione delle emissioni gassose; Valorizzazione dei residui di natura organica;
Culture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	(non pertinente)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Valorizzazione dei residui di natura organica;
Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	Sistemi di cogenerazione;
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	Assistenza tecnica

*Priorità gestione delle risorse idriche*

Tipi di operazioni – Reg. (CE) n. 1698/05	Intervento – OCM ortofrutta
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti). Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena). Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali).	Ottimizzazione della risorsa acqua; Tutela e risparmio idrico; Utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale
Recupero di zone umide. Conversione dei terreni agricoli in paludi.	(non pertinente)
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/ agroforestali.	(non pertinente)
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Trattamento depurazione effluenti
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali. Creazione di argini naturali. Fiumi a meandri	(non pertinente)
Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)	Gestione del suolo; Solarizzazione
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	Assistenza tecnica

### Priorità biodiversità

Tipi di operazioni – Reg. (CE) n. 1698/05	Intervento – OCM ortofrutta
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi. Forme estensive di gestione dell'allevamento. Produzione integrata e biologica	(non pertinente)
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici. Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000. Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo). Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale. Impianto e preservazione di frutteti prato.	(non pertinente)
Salvaguardia della diversità genetica.	Utilizzo di piante micro innestate;
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità.	(non pertinente)

Dal confronto si evidenzia una sostanziale corrispondenza tra le priorità ambientali.

## 5. Conclusioni

Dalla analisi delle varie azioni aventi un effetto positivo sull'ambiente si evidenzia come le norme di condizionalità rappresentino un elemento trasversale tra le diverse politiche e tra i due pilastri in cui vengono tradizionalmente distinti gli interventi nel settore agricolo.

Infatti, sia che tratti di un obbligo diretto, come nel caso del regime di pagamento unico, o di un'applicazione di fatto, come avviene nell'OCM olio e vino, tale regole rappresentano la condizione per far percepire gli aiuti ai singoli agricoltori garantendo un livello minimo di rispetto ambientale.

Tuttavia se si va oltre tale livello "minimo" di applicazione emerge che la politica ambientale non è poi così presente nei vari sistemi di aiuto o, per dirla con altre parole, che i requisiti ambientali non sempre sono presi in considerazione come elementi discriminanti per poter beneficiare del sostegno.

Spesso siamo in presenza di un approccio top-down per cui il rispetto delle norme di condizionalità è imposto come condizione per beneficiare dei pagamenti diretti ma rimane un elemento estraneo alla gestione aziendale.

Solo in alcuni casi, ad esempio per le misure agro ambientali dello sviluppo rurale, siamo in presenza di una libera scelta in quanto è lo stesso beneficiario che, aderendo alle misure di impegno, accetta di essere compensato con un aiuto per ettaro relativamente al maggior costo o minore guadagno che viene a subire rispetto ad una situazione di gestione ordinaria.

Nell'OCM ortofrutta si manifesta il massimo dell'approccio bottom-up. Infatti, pur all'interno di un quadro regolamentare che prevede alcuni paletti minimi di applicazione, 10% delle risorse del programma operativo o almeno due azioni ambientali, la definizione della strategia ambientale è demandata allo Stato membro anche con il concorso della parte agricola che poi la dovrà attuare.

---

In tale ambito “l’approccio ambientale” supera i confini del singolo agricoltore e della coltivazione del fondo e guarda alle imprese agricole in tutte le loro attività anche ad esempio alle fasi di post raccolta, lavorazione nei magazzini, e commercializzazione fino ad arrivare al consumatore finale.

Infatti anche gli investimenti in macchinari ed attrezzature possono ricevere una contribuzione basata sul maggior costo o minore guadagno derivante dal un maggior livello di rispetto ambientale.

Ogni attività dell’impresa o del singolo produttore, dalla gestione degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio al più razionale utilizzo dell’acqua irrigua, può trovare un sostegno economico anche aggiuntivo rispetto al contributo dell’eventuale acquisto del bene, purché sia oggettivamente dimostrato e quantificato il costo che viene sostenuto per garantire un rispetto ambientale che vada oltre l’obbligatorietà della norma o l’ordinaria applicazione di una tecnica.

Siamo infatti in presenza di regole che cercano di coniugare in un unico quadro finalizzato alla maggiore protezione ambientale, per la verità ancora non definito a pieno, la condizionalità, le misure agro ambientali e alcune specifiche caratteristiche ambientali che debbono avere gli investimenti che si intendono realizzare.

Uno degli elementi maggiormente qualificanti dell’approccio ambientale dell’OCM ortofrutta è il tentativo di coniugare il maggior rispetto per l’ambiente in una politica la cui finalità principale è la commercializzazione e che basa il proprio livello di sovvenzione sul risultato commerciale che viene raggiunto in termini di fatturato di vendita.

Come è noto, infatti, i programmi operativi mediante i quali si estrinseca la politica di settore hanno un limite massimo di finanziabilità pari al 9,2% del valore delle produzione commercializzata (fatturato) dell’Organizzazione dei produttori.

A differenza dei settori produttivi che da sempre sono stati coinvolti nell’applicazione delle misure agro ambientali - come ad esempio i cereali, le oleaginose e le proteaginose che, per loro natura sono colture con ciclo “lungo”, con prodotti facilmente stoccabili - è la prima volta che si tenta di coniugare una politica di rispetto dell’ambiente in un settore, come quello ortofrutticolo, per sua natura dinamico, veloce nelle sue scelte produttive e commerciali e fortemente in competizione sia sul mercato interno che nei confronti dei paesi extra UE.

Si intravede pertanto, negli articoli che regolamentano tale materia, il tentativo del legislatore comunitario di coniugare la competizione commerciale e l’apertura al mercato con una matrice di rispetto ambientale in un ambito territoriale di pianura in cui, se vogliamo, la pressione ambientale dell’agricoltura, anche relativamente all’utilizzo degli input produttivi, è maggiore rispetto alle colture citate in precedenza, che sono localizzate per lo più in un ambiente collinare e richiedono un ridotto uso di mezzi tecnici e di manodopera.

Inoltre, per la prima volta si cerca di andare oltre l’approccio basato sulla gestione degli input chimici della produzione intervenendo, in modo globale, su tutte le attività di una moderna impresa, partendo appunto dalla produzione ed interessando tutte le fasi della lavorazione e della commercializzazione fino a giungere alla consegna del prodotto al consumatore

Infatti, la gestione ecologica degli imballaggi, il trasporto combinato, il risparmio idrico, la riduzione delle emissioni ecc., sono solo alcuni degli aspetti a finalità ambientale gestiti da tale politica.

---

La necessità di definire una più forte matrice ambientale nelle politiche settoriali, indipendentemente dalla definizione che andrà a prendere la nuova PAC, è quanto mai attuale e necessaria.

D'altro canto nella comunicazione della Commissione "La Pac verso il 2020" del novembre 2010 è più volte richiamata la necessità di una "infrastruttura verde" che colleghi la produzione di alimenti di qualità con una gestione sostenibile delle risorse naturali in un quadro di sviluppo territoriale equilibrato.

In tale nuovo approccio si intravede una profonda revisione dei presupposti che sono alla base dei pagamenti diretti e che oggi iniziano a generare alcune critiche relative all'effettivo rispetto ambientale prodotto, all'abbandono delle coltivazioni ed anche al livello delle erogazioni stabilite sulla base della storicità degli aiuti percepiti dalle aziende.

Nelle intenzioni espresse dalla Commissione la componente ecologica deve trovare una collocazione in tutti gli strumenti di sostegno sia del primo che del secondo pilastro.

Nel primo pilastro i pagamenti diretti oltre che a garantire un reddito di base uniforme per tutti gli agricoltori dovrebbero servire a compensare gli impegni non contrattuali relativi alla politica climatica ed ambientale nonché ad erogare un ulteriore livello di compensazione volto a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle zone agricole caratterizzate da specifici vincoli naturali.

Si passerebbe pertanto dal rispetto della condizionalità inteso come prerequisito per poter beneficiare a pieno dell'aiuto ad un sostegno collegato al livello di impegno ambientale che l'azienda sostiene ed alla produzione di beni pubblici per la collettività.

Inoltre nel contesto dello Sviluppo Rurale che da sempre ha interessato lo sviluppo agricolo e dei territori sarà sempre più necessario tener conto delle tematiche ambientali nel ventaglio degli strumenti a disposizione del secondo pilastro come: gli investimenti e le infrastrutture, i pagamenti agroambientali, gli aiuti a favore delle zone svantaggiate, le misure in materia di ambiente e cambiamenti climatici, il trasferimento delle conoscenze, la creazione di imprese, lo sviluppo sociale ed istituzionale dei territori ecc..

In questa fase di impostazione della futura politica agricola può essere interessante un confronto che consenta di esportare alcune buone prassi ambientali applicate nell'OCM ortofrutta allo Sviluppo rurale e viceversa al fine di coniugare il rispetto ambientale con politiche di sviluppo imprenditoriale e di competizione sui mercati.

Infatti, anche se partono da presupposti diversi (l'orientamento al mercato dell'OCM ortofrutta e l'approccio territoriale dello Sviluppo Rurale), molti degli strumenti di sostegno presenti nell'articolazione delle misure dello sviluppo rurale sono presenti nell'articolazione dei programmi operativi delle OP. Potrebbe essere utile ad entrambi i versanti un'analisi per valutare la possibilità di inserire alcune variabili "verdi" come elemento/i di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento delle future domande di contributo.

Ad esempio la definizione di una Disciplina ambientale dello sviluppo rurale al pari di quella oggi esistente per l'OCM ortofrutta potrebbe portare delle sinergie in termini di benefici ambientali per entrambe le politiche e contribuire a definire un quadro strategico ambientale che sia più semplice ed esaustivo senza tuttavia snaturare od omologare i presupposti di fondo delle due politiche di sostegno.

---

La definizione di criteri minimi ambientali per accedere alle misure ad investimento come ad esempio: macchine a consumo ridotto di carburante, con minori emissioni inquinanti o con motori elettrici per le attività da svolgere all'interno dei magazzini, o linee di lavorazione che recuperino le acque di lavaggio ecc., potrebbero rappresentare una base di partenza per definire una architettura programmatoria che tenga conto di elementi di rispetto ambientale nell'iter di approvazione delle domande di contributo per lo Sviluppo Rurale. Come del resto potrebbe essere utilizzato il concetto delle spese specifiche ovvero i costi aggiuntivi relativi ad esempio alle azioni ambientali, calcolati come differenza tra i costi tradizionali (ordinari) ed i costi effettivamente sostenuti.

Tale approccio potrebbe rappresentare un'ulteriore applicazione delle nuove priorità introdotte con l'health check che, stanno trovando difficoltà attuative dovute al fatto che le nuove sfide sono state inserite in un contesto in cui tali finalità non erano ben delineate.

Diversamente da quanto ipotizzato, la definizione di un approccio ambientale che si limiti ad essere la mera giustificazione per gli aiuti che il settore percepisce senza introdurre la discriminata ambientale come variabile di competitività, rappresenterebbe solo una ulteriore sovrastruttura di regole che, pur se importanti, verrebbero rispettate più o meno formalmente solo per percepire l'aiuto.

La vera sfida da affrontare invece dovrebbe essere quella di inserire i valori del rispetto ambientale come elemento di competitività dell'impresa agricola coniugando la logica commerciale e, perché no, anche del profitto con il rispetto degli ecosistemi a tutti i livelli.

Solo in questo modo crediamo che la questione ambientale possa essere fatta propria dal settore primario, come avviene ad esempio per altri settori economici in cui il rispetto ambientale ed i prodotti "verdi" sono un elemento di competitività. Potrebbe anche essere utile anche per competere con imprese extra UE che hanno minori costi di produzione ma un maggiore impatto ambientale.

---

## **ALLEGATO 1 - Riferimenti normativi**

### **REG. (CE) n. 73/09: Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori**

Condizionalità

#### **Art. 4 Requisiti principali**

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'articolo 6.

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l'attività agricola dell'agricoltore o la superficie agricola dell'azienda.

Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori anche attraverso mezzi elettronici l'elenco dei sistemi di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali che devono rispettare.

#### **Art. 5 Criteri di gestione obbligatori**

I criteri di gestione obbligatori sono elencati nell'allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

- a) Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- b) Ambiente;
- c) Benessere degli animali.

Gli atti di cui all'allegato II si applicano nella versione in vigore, nel caso delle direttive, quali attuate dagli stati membri.

#### **Art. 6 Buone condizioni agronomiche ed ambientali**

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate ai fini della produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Gli stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche ed ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.

---

Reg. (CE) n. 1234/07: Organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM)

### **Articolo 103 quater - Programmi operativi**

1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;**
- f) prevenzione e gestione delle crisi.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvivono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure:

- a) ritiro dal mercato;
- b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
- c) promozione e comunicazione;
- d) iniziative di formazione;
- e) assicurazione del raccolto;
- f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali.

In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies.

Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.



---

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali;

oppure

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Qualora almeno l'80% degli aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

#### **Articolo 122 - Organizzazioni di produttori**

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i) luppolo;

ii) olio di oliva e olive da tavola;

iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

iv) bachicoltura;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, **nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:**

- 
- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;
  - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
  - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.;

#### **Articolo 125 bis - Statuto delle organizzazioni di produttori**

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) **applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;**
- b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;
- c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;
- d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
- e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 *ter*.

#### **Articolo 125 ter – Riconoscimento**

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

- a) **abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;**
- b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
- c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
- d) **consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;**

---

e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e

g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

## 2. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento

c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

## **REG.(CE) n. 1580/07: Regolamento applicativo dell'OCM ortofrutta**

### **Articolo 21 - Definizioni**

- ommissis -

f) «misura»,

i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

iii) azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),

iv) ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

v) azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,

vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1182/2007,

vii) azioni ambientali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007,

---

incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

viii) altre azioni, compreso l'acquisto di immobilizzazioni, diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007;

### **Articolo 28 - Attività principali delle organizzazioni di produttori**

1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2. Il valore della produzione commercializzata venduta da un'organizzazione di produttori, appartenente ai propri soci e ai soci di altre organizzazioni di produttori, è superiore al valore della rimanente produzione commercializzata venduta dalla medesima organizzazione di produttori.

Tale calcolo si basa esclusivamente sui prodotti per i quali l'organizzazione produttori è riconosciuta.

3. In caso di applicazione dell'articolo 52, paragrafo 7, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali a decorrere dal 1o gennaio 2012.

### **Articolo 58 - Disciplina nazionale per le azioni ambientali**

1. Oltre alla notifica prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

**2. La disciplina reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e indica, per ogni azione ambientale selezionata:**

**a) l'impegno o gli impegni specifici assunti, nonché**

**b) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali.**

---

## **Articolo 60 - Rapporto con i programmi di sviluppo rurale**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Se il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato concesso in via eccezionale a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento, per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento definisca i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.

Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

**Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali.**

Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

## **Articolo 61 - Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili**

- omissis -

5. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate alle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:

a) se tali tassi forfettari sono previsti nell'allegato VIII;

b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente;

**c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.**

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

6. Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50% in valore dei prodotti interessati deve essere

---

costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50% solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci di un'altra organizzazione di produttori. Il valore è calcolato secondo le disposizioni pertinenti dell'articolo 52.

## **REG.(CE) 1698/05: Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR**

### **Articolo 39 - Pagamenti agro ambientali**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I **pagamenti agroambientali** sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente **impegni agroambientali**. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli **impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.**

La **durata** degli impegni come regola generale è compresa **tra cinque e sette anni**. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

4. I pagamenti sono versati annualmente per **compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto**. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione.

Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato 5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

---

**ALLEGATO al REG. 1698/05**

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

39(4)

Colture annuali	600€ (*)	per ettaro
Colture perenni specializzate	900€ (*)	per ettaro
Altri usi dei terreni	450€ (*)	per ettaro

(\*) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

**REG. (CE) n. 1974/06: Disposizioni applicative del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo Sviluppo rurale**

**Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura**

*Articolo 53*

1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno

2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

- a) contengano unicamente elementi verificabili;
- b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

---

## ALLEGATO 2 - Codifica misure nello Sviluppo Rurale

Le misure sono codificate come segue:

(111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

(112) insediamento di giovani agricoltori;

(113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

(114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

(115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

(121) ammodernamento delle aziende agricole;

(122) migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

(124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;

(125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura

e della silvicoltura;

(126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

(131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

(132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti

che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

(141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

(142) costituzione di associazioni di produttori;

(211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;



- 
- (214) pagamenti agroambientali;
  - (215) pagamenti per il benessere degli animali;
  - (216) sostegno agli investimenti non produttivi;
  - (221) imboschimento di terreni agricoli;
  - (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
  - (223) imboschimento di superfici non agricole;
  - (224) indennità Natura 2000;
  - (225) pagamenti silvoambientali;
  - (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
  - (227) sostegno agli investimenti non produttivi;
  - (311) diversificazione verso attività non agricole;
  - (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
  - (313) incentivazione di attività turistiche;
  - (321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
  - (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
  - (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
  - (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
  - (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;
  - (410) strategie di sviluppo locale;
  - (411) competitività;
  - (412) gestione dell'ambiente/del territorio;
  - (413) qualità della vita/diversificazione;
  - (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
  - (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
  - (511) assistenza tecnica;

## ALLEGATO 3 - Azioni ed obiettivi del Programma Operativo ortofrutticolo

AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO	OBIETTIVI
1- AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE	1 - assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento alla domanda
	3 - ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
	4 - pianificazione della produzione
	9 - prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri
2 -AZIONI INTESE A MIGLIORARE O SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI	5 - migliorare la qualità dei prodotti
	6 - incrementare il valore commerciale dei prodotti
3 -AZIONI INTESE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE	2 - promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti
	3 - ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
	7 - promuovere la concentrazione dei prodotti freschi e trasformati
4 -RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE	3 - ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
	5 - migliorare la qualità dei prodotti
	6 - incrementare il valore commerciale dei prodotti
5 -ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NON LEGATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DELLE CRISI E/O AZIONI INTESE A PROMUOVERE IL RICORSO A SERVIZI DI CONSULENZA	2 - promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti
	5 - migliorare la qualità dei prodotti
	7 - promuovere la concentrazione dei prodotti freschi e trasformati
	8 - promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
6- MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI	3 - ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
	9 - prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri
7 -AZIONI AMBIENTALI - AREA AGROAMBIENTALE	8 - promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
8- AZIONI AMBIENTALI - AREA EXTRA AZIENDE AGRICOLA	8 - promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente



PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE  
**L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI**

**RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013**  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità  
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

[reterurale@politicheagricole.gov.it](mailto:reterurale@politicheagricole.gov.it)  
[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)

